DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2017 810/2017/R/EEL

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PEREQUAZIONE GENERALE PER LE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CHE SERVONO FINO A 100.000 PUNTI DI PRELIEVO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 5 dicembre 2017

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 come successivamente modificata e integrata;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza (di seguito: legge 124/17);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL) e il relativo Allegato A (di seguito: TIT), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2014, 483/2014/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2016, 734/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 734/2016/R/EEL;
- il documento di consultazione dell'Autorità 21 luglio 2016, 428/2016/R/EEL (di seguito: DCO 428/2016/R/EEL);
- il documento di consultazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 580/2017/R/EEL (di seguito: DCO 580/2017/R/EEL);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione del 29 giugno 2016, 17/2016 DIUC, recante le disposizioni in materia di perequazione generale per il settore elettrico per il periodo 2016-2019 (di seguito: determinazione 17/2016 DIUC).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 654/2015/R/EEL, l'Autorità ha definito le disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016 2023;
- il TIT, approvato con la sopra citata deliberazione 654/2015/R/EEL, reca disposizioni tariffarie con riferimento al primo quadriennio del periodo di regolazione 2016 2019 (di seguito: *NPR-1*);
- ai sensi dell'articolo 8 del TIT, ai fini del riconoscimento dei costi di capitale per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica nel *NPR-1*, l'Autorità ha previsto modalità di riconoscimento dei costi differenziate tra le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo e le imprese che si collocano al di sotto di tale soglia; e che, per le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo è previsto un regime di riconoscimento dei costi basato su logiche parametriche (di seguito: regime parametrico);
- con il DCO 428/2016/R/EEL, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in relazione alla definizione del regime parametrico;
- nelle more della conclusione del procedimento per la definizione del regime parametrico, con deliberazione 734/2016/R/EEL, l'Autorità ha approvato tariffe di riferimento provvisorie a copertura dei costi di distribuzione e misura dell'energia elettrica nei confronti delle imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo;
- le disposizioni approvate con la legge 124/17 prevedono che l'Autorità adegui i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione funzionale, prevedendo per i gestori di sistemi di distribuzione che servono meno di 25.000 punti di prelievo "le modalità di riconoscimento dei costi per le attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica siano basate su logiche parametriche";
- con il DCO 580/2017/R/EEL, l'Autorità ha fornito ulteriori indicazioni in merito agli orientamenti con riferimento ai criteri di riconoscimento dei costi per il regime parametrico.

CONSIDERATO CHE:

- la Parte III del TIT disciplina i meccanismi di perequazione generale per il periodo di regolazione 2016-2019;
- l'articolo 33 del TIT, in particolare, disciplina il meccanismo di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione;
- il comma 32.5 del TIT stabilisce che le modalità operative di gestione dei meccanismi di perequazione, nonché le modalità e le tempistiche di messa a disposizione dei dati da parte degli esercenti e di determinazione dei saldi di perequazione da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) siano disciplinate con determinazione del Direttore della Direzione

- Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità (ora Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling);
- ai sensi del comma 32.6, del TIT, in relazione alle perequazioni di cui agli articoli 33 e 35, del TIT medesimo, possono essere previsti meccanismi di acconto, con cadenza bimestrale, dei saldi di perequazione;
- la determinazione 17/2016 DIUC prevede meccanismi di acconto degli ammontari di perequazione di cui ai commi 33 e 35, del TIT ai quali le imprese possono partecipare facoltativamente;
- nelle more della conclusione del procedimento per la definizione del regime parametrico, l'articolo 4, della determinazione 17/2016 DIUC, prevede che i meccanismi di riconoscimento degli acconti di perequazione di cui all'articolo 33 del TIT nei confronti delle imprese distributrici in regime parametrico, siano disciplinati con successiva determinazione.

CONSIDERATO CHE:

- le attività istruttorie propedeutiche alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi in regime parametrico sono tuttora in corso, comportando una dilazione dei tempi necessari per l'adozione del provvedimento finale e, conseguentemente, per la definizione delle modalità di riconoscimento degli acconti di perequazione di cui all'articolo 32, del TIT per le imprese in regime parametrico;
- alcune imprese distributrici dell'energia elettrica hanno evidenziato come la mancata erogazione dei suddetti acconti possa, in alcune circostanze, determinare criticità con riferimento all'equilibrio economico-finanziario delle imprese medesime.

RITENUTO OPPORTUNO:

- dare disposizioni alla Cassa ai fini del riconoscimento, alle imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo, degli acconti di perequazione con riferimento agli anni 2016 e 2017, limitatamente al meccanismo di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione di cui all'articolo 33, del TIT;
- prevedere che il riconoscimento degli acconti di perequazione avvenga su base facoltativa, a seguito di specifica istanza presentata dalle imprese secondo modalità stabilite dalla Cassa;
- in via prudenziale, prevedere che:
 - o gli acconti erogati a valere sull'anno 2016 siano pari all'80% dell'ammontare determinato estendendo alle imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo le disposizioni previste dalla determinazione 17/2016 DIUC;
 - o gli acconti relativi all'anno 2017 siano posti pari all'importo erogato a valere sull'anno 2016;

• che i conguagli, ivi incluso il recupero delle somme erogate che risultassero non dovute, vengano effettuati a conclusione del procedimento per la definizione del regime parametrico, a seguito della determinazione delle tariffe di riferimento definitive relative agli anni 2016 e 2017.

DELIBERA

- 1. di prevedere che la Cassa, con riferimento alla perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione di energia elettrica di cui all'articolo 33 del TIT, su istanza, provvede a determinare alle imprese di distribuzione dell'energia elettrica che servono fino a 100.000 punti di prelievo:
 - a. con riferimento all'anno 2016, un importo pari all'80% del valore degli acconti determinati applicando quanto previsto dal comma 2.4 dell'Allegato A alla determinazione del 29 giugno 2016 17/2016 DIUC:
 - b. con riferimento all'anno 2017, un importo pari a quello di cui alla precedente lettera a);
- 2. di demandare alla Cassa la disciplina delle modalità di presentazione dell'istanza di cui al punto 1;
- 3. di prevedere che il riconoscimento degli acconti di perequazione in applicazione della presente deliberazione avvenga entro il 28 febbraio 2018;
- 4. di prevedere che la Cassa effettui i conguagli delle somme erogate ai sensi del precedente punto 1 a titolo di acconto, ivi incluso il recupero delle somme che risultassero non dovute, a seguito della determinazione tariffe di riferimento definitive relative agli anni 2016 e 2017;
- 5. di trasmettere alla Cassa il presente provvedimento;
- 6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

5 dicembre 2017

IL PRESIDENTE

Guido Bortoni